



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

R.D. 4/2017

T.F 11/2017

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente est.

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Roberto Padovani

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In merito al ricorso proposto ai sensi dell'art. 56 Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf dall'Arch. Luca Fiocca, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Molfino

Contro

il Circolo Acaya Golf & Country, Società Sportiva Dilettantistica a r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Patarnello

FATTO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art.56 del Regolamento di Giustizia, l'Arch. Luca Fiocca proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Federale per sentir accogliere le seguenti domande:

a) "in via cautelare,
giusta art.57 del Regolamento di Giustizia FIG, dato il fondato motivo di ritenere che, durante il tempo occorrente per la decisione, il diritto dell'Arch. Fiocca di poter svolgere l'attività sportiva prediletta e costituzionalmente tutelata venga ulteriormente frustrato dal comportamento oppositivo del Circolo Acaya Golf & Country, ordini a parte convenuta di

astenersi dalle [suesposte] condotte, atteso il diritto del ricorrente di poter praticare lo sport del golf all'interno della struttura al pari di ogni altro socio, ovvero disponga, in via cautelare, date le circostanze, i provvedimento più idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito”;

b) “nel merito,

- i) dare atto del diritto dell'Arch. Fiocca di frequentare il Circolo, in qualità di socio, e conseguentemente ordinare al Circolo Acaya Golf & Country, Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di astenersi da condotte oppostive, ablative o limitative del diritto dell'Arch. Fiocca di svolgere lo sport del golf all'interno della struttura;
- ii) condannare per quanto occorso il Circolo Acaya Golf & Country, Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla sanzione di cui all'art.12, comma 1, n.2, ovvero alla sanzione che verrà ritenuta di giustizia, come pure al pagamento di una pena pecuniaria da Euro 1.000,00 ad Euro 20.000,00, come previsto dal medesimo art.12, comma 2, tenuto conto altresì delle aggravanti siccome in parte motiva;
- iii) disporre, per quanto di competenza, il ristoro dei danni in favore del ricorrente, anche in via equitativa”.

Le doglianze dell'Arch. Fiocca si appuntavano principalmente sul contenuto di una lettera datata 10.06.2017 con la quale il Presidente del Circolo Acaya Golf & Country, Società Sportiva Dilettantistica a r.l., lo aveva invitato, con effetto immediato, a lasciare la struttura a motivo della dedotta “mancanza dei requisiti morali e personali necessari alla frequentazione del Circolo”.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione del procedimento per 24.07.2017 che rinviava dapprima al 21.09.2017 e, successivamente al 26.10.2017 su istanza congiunta delle parti.

In data 21.10.2017 le parti facevano pervenire alla Segreteria degli Organi di Giustizia copia di atto di transazione datato 30.09.2017 con il quale veniva sostanzialmente revocato il provvedimento adottato dal Presidente del Circolo in data 10.06.2017 (e definiti taluni ulteriori dettagli), e dato atto che con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, le stesse si sarebbero considerate interamente soddisfatte, non residuando nessuna ulteriore pretesa reciproca al riguardo.

Con istanza congiunta sottoscritta dai legali delle parti, veniva dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo e, contestualmente richiesto al Tribunale di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere.

All'udienza del 26.10.2017 nessuna delle parti è comparsa.

DIRITTO

Il ricorso può essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.

Per quanto attiene la vicenda in esame, non può che evidenziarsi come sia intervenuta l'integrale soddisfazione dell'interesse azionato, atteso che, nel documento 30.09.2017, acquisito agli atti, si legge che la vicenda è stata transattivamente risolta tra le parti, non avendo null'altro a che pretendere l'una dall'altra, "avendo definito ogni questione nell'ambito della [presente] transazione generale e novativa".

Venendo soddisfatta la pretesa della parte ricorrente, può ben dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non risultando ulteriore materia di spettanza del Tribunale sulla quale provvedere.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'Arch. Luca Fiocca, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, 26 Ottobre 2017.

Avv. Antonella Terranova
Presidente est.



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Roberto Padovani
Componente

